

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 31/05/2019

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO, alle ore 15,20, nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N	COGNOME	E NOME	P	A
1)	SURACI	UGO	P	
2)	MACHEDA	CATERINA CHIARA	P	
3)	BILLARI	PASQUALE	P	
4)	FOTI	MARIA	P	
5)	SCHIMIZZI	CARMELO	P	
6)	PUGLIESE	CLAUDIA	P	
7)	BATTAGLIA	NATALE		A
8)	MINNITI	GIUSEPPINA		A
9)	MONTEROSSO	VINCENZO	P	
10)	FAMILIARI	BARBARA		A
11)	MORABITO	NADIA		A
12)	MINNITI	ANGELA	P	
13)	MACHEDA	FABIO LEANDRO	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Patrizia BOGNONI, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Ugo SURACI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco pone in discussione e relaziona in ordine al secondo punto iscritto all'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione sull'argomento, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

II CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la proposta di deliberazione depositata agli atti del consiglio e il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

Udita la discussione in aula;

Premesso che si rende necessario disciplinare le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore;

Atteso che.

- l'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione;

Rilevato che la suindicata normativa disciplina le modalità e termini per l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché gli elementi soggettivi ed oggettivi in essere al momento della sua applicazione;

Considerato che allo scopo è stato redatto uno schema di regolamento composto di nr. 23 articoli allegato alla presente;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai competenti responsabili dei Settori, qui integralmente trascritti;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.9 consiglieri votanti n.9;

Voti favorevoli n.9

DELIBERA

Di approvare il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali che si compone di 23 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.


**PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000**

Parere di regolarità tecnica:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **favorevole**.

Il Responsabile del Settore VI Vigilanza

Dot.ssa Antonella Sgarlato




Parere di regolarità contabile contabile:

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta riflessi finanziari diretti o indiretti.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dot. Giuseppe Ceravolo





COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 4 - Non punibilità ed esclusione della responsabilità
- Art. 5 - Concorso e solidarietà
- Art. 6 - Non trasmissibilità dell'obbligazione
- Art. 7 - Soggetti competenti ad irrogare la sanzione amministrativa e pecuniaria
- Art. 8 - Processo verbale d'accertamento
- Art. 9 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 10 - Introito dei proventi
- Art. 11 - Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 12 - Rapporto all'autorità competente
- Art. 13 - Scritti difensivi ai verbali di contestazione
- Art. 14 - Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione di pagamento o di archiviazione
- Art. 15 - Ordinanza Ingiunzione
- Art. 16 - Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative
- Art. 17 - Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative
- Art. 18 - Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione
- Art. 19 - Riscossione coatta
- Art. 20 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
- Art. 21 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 23 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dal D.Lgs nr. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa del Comune, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del TUEL.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C.P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.
4. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari, a quelle in materia tributaria ed a quelle relative al Codice della Strada

Articolo 2

Definizioni

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco che quelle emesse dai dirigenti e/o responsabili di posizione organizzativa.
2. Il potere di emissione di ordinanza è posto in capo al dirigente o al responsabile di posizione organizzativa dell'articolazione organica alla quale si riferisce la materia nel cui ambito è stata accertata la violazione amministrativa o, in loro mancanza anche temporanea, al Segretario comunale, che è altresì incaricato di dirimere eventuali conflitti di competenza formalmente sollevati dai soggetti competenti di cui sopra, fatto salvo, in ogni caso, il potere di avocazione.
3. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00). E' sempre consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali per le quali siano previsti specifici limiti edittali minimo e massimo o solamente massimo.
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni, fermo restando che il limite massimo della sanzione non può superare il decuplo del minimo.

3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
4. Deve sempre essere applicato il principio di specialità stabilito dall'art. 9 della L. 689/81.
5. Non è mai consentita la possibilità dell'oblazione nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4

Non punibilità ed esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Articolo 5

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento.
2. Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
3. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 6

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del comma precedente non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste, ed in particolare alle misure ripristinatone.

Articolo 7

Soggetti competenti ad irrogare la sanzione amministrativa e pecuniaria

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, fatta eccezione:

■ per la materia urbanistica ed edilizia, in relazione alla quale il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del Settore competente.

■ per la materia paesaggistica e ambientale, in relazione alla quale il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del Settore competente.

3. I soggetti cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

4. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 8

Processo verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;

d) la descrizione del fatto costituente la violazione;

e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;

f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore nonché l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui presentare ricorso;

l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata, salvo che questi ultimi scelgano di non sottoscrivere l'atto.

Articolo 9

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 12.

Articolo 10

Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

Articolo 11

Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
 - l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - l'obbligo di sospendere una data attività.
2. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.
3. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito provvedimento giurisdizionale.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni (Connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, da cui dipende il verbalizzante, trasmette all'ufficio comunale competente o al Sindaco:
 - a) l'originale del processo verbale o una sua copia conforme;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;

c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

Articolo 13

Scritti difensivi ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono presentare scritti difensivi al Sindaco del Comune di Montebello Jonico il quale provvede ad inoltrarli al soggetto competente ad irrogare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 7.
2. Con gli scritti difensivi, opportunamente sottoscritti a pena di nullità, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Articolo 14

Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione di pagamento o di archiviazione

1. In riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete:
 - al Dirigente o al Responsabile di posizione organizzativa che ha emesso l'ordinanza violata o nel cui ambito amministrativo è stata accertata la violazione;
 - nel caso di violazioni a regolamenti comunali, al Dirigente o al Responsabile di posizione organizzativa a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata o nel cui ambito amministrativo è stata accertata la violazione;
 - in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile, e nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco.
2. In ogni caso non potrà essere identificato il Dirigente o Responsabile di posizione organizzativa direttamente sovraordinato all'agente che ha accertato la violazione, quale Autorità competente ad emettere le ordinanze d'ingiunzione di pagamento o di archiviazione all'esito della presentazione di scritti difensivi, al fine di salvaguardare la terzietà della decisione nei riguardi della parte ricorrente. Il Dirigente/Funziionario competente ad emettere l'ordinanza di cui al comma precedente deve comunque garantire, nell'ambito del relativo procedimento, di non versare in condizione di conflitto d'interesse a tutela dei principi di trasparenza ed anticorruzione; qualora ricorressero tali condizioni, l'individuazione del Dirigente/Funziionario competente avverrà a cura del Segretario comunale, su impulso del dipendente interessato.
3. L'Ufficio da cui dipende il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione è sempre competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione di pagamento, quale mero titolo esecutivo per l'incasso della sanzione e delle spese del procedimento, qualora gli interessati non abbiano oltato o presentato scritti difensivi entro i termini stabiliti dalla L. 689/81.

Articolo 15

Ordinanza Ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. Le memorie difensive o richieste di audizione pervenute al Dirigente/Responsabile competente oltre i termini di cui sopra non verranno esaminate. .

3. Decorso il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione l'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

4. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

5. Qualora nei termini previsti non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui agli articoli precedenti, emette, entro di il termine di 180 (centottanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

Art. 16

Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative

1. Il Dirigente / Responsabile, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sue ss.mm.i..

2. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.

Art. 17

Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente - in fase di presentazione di scritti difensivi - il pagamento rateale della sanzione. La richiesta non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

2. Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate – la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 200,00 (duecento/00).

3. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione sia pagata in rate mensili, da tre a sei.

4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza inoltrata al Sindaco, improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza medesima.

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

7. Per “condizioni economiche disagiate” si intendono situazioni economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in un’unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.

8. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, sotto la propria responsabilità, le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un’unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall’interessato a comprovare la rilevanza dell’incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

9. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione nel caso in cui la richiesta di rateizzazione perviene prima della sua emissione; se la richiesta perviene dopo l’avvenuta notifica dell’ordinanza ingiunzione, il Dirigente dispone con apposita determinazione che la sanzione venga pagata in rate mensili specificandone le modalità ed i termini.

Articolo 18

Opposizione all’Ordinanza Ingiunzione

1. Avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per luogo entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal D.L.vo 30/12/1999, n. 507 e successive modifiche.

Articolo 19

Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Articolo 20

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono normalmente applicate con l’ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 21

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. la Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento, nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall’articolo 3, comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta può, altresì, provvedere all’aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni, in concomitanza e sulla base delle medesime modalità previste per l’adeguamento delle sanzioni connesse a violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 22

Disposizioni transitorie e finali

1. I disposti del presente regolamento non hanno efficacia retroattiva e non si applicano agli accertamenti o procedimenti sanzionatori in itinere in relazione alle competenze di cui all'art. 7.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura «ordinaria» a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689.


Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dello statuto comunale.

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO
Ugo Suraci



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *online* al n.ro **647** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



Il responsabile della pubblicazione

Rosie Teresa Vito

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data _____, essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.



Il Segretario Comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni